

La trasparenza come condizione per un percorso di riconciliazione comunitaria

Lo spunto, espresso per punti molto sintetici, non desidera mettere a tema paradigmi di ordine giuridico-legale, ma attraverso di essi individuare un orizzonte di carattere fondamentale, entro il quale può essere compresa la trasparenza, quale condizione necessaria, anche se non sufficiente, per poter parlare della virtù della giustizia realizzata nel profondo delle relazioni comunitarie.

1. Correlazione fra giustizia umana ed esperienza religiosa.

Gli studiosi di ambito giuridico riscontrano in modo diffuso una forte analogia tra il concetto di giustizia retributiva e l'ordine morale di sfondo biblico. Se intuitivamente, per quanto riguarda l'Antico Testamento, ciò appare coerente (si pensi ad esempio al tema dell'alleanza "Dio – popolo" letta secondo gli archetipi delle relazioni politiche dell'antichità in area mediorientale; oppure al criterio della proporzionalità della pena nella ricomprensione ebraica dei principi comuni con il codice di Hammurabi; ecc.); non lo è affatto se si guarda il messaggio neotestamentario; eppure gli storici del diritto sottolineano come in Occidente, il concetto di retribuzione sia debitore dell'orizzonte evangelico, sviluppato di seguito dalla tradizione teologica agostiniana, secondo il binomio "paradiso – inferno".

2. Deriva del principio di retribuzione.

Tale orientamento escatologico diretto ad un premio promesso o ad una punizione, di qualità "eterna", secondo alcuni studiosi, avrebbe condotto ad una presa d'atto culturale: esisterebbe – in modo ontologico – una sproporzione esorbitante fra le colpe commesse e le loro conseguenze. Tale deriva del concetto originario avrebbe condotto ad un ulteriore sviluppo della complessità di questioni riguardanti il rapporto fra colpa, pena comminata e potere del giudice, con uno sbilanciamento verso quest'ultimo.

3. L'esperienza alternativa della giustizia riparativa.

La recente esperienza della giustizia riparativa, molto sviluppata in contesti culturali estranei alla storia europea (esempio il Sud Africa, i popoli dell'Artico, la Mongolia, ecc.), ma che ha iniziato a farsi strada anche nei nostri sistemi giudiziari occidentali, pone interessanti accenti su criteri fondamentali e irrinunciabili che appaiono molto in assonanza con l'etica evangelica.

- a. Mediazione e riduzione dei conflitti. Sono il metodo e l'obiettivo della giustizia riparativa, che non si propone di dare "soddisfazione" cercando la congruità di una pena bilanciata o supportando il desiderio di vendetta mascherata da giustizia, spesso presente nelle vittime. Differentemente, prendendo in carico la problematica nella sua complessità, cerca una via di riconciliazione.
- b. Nessun oblio. Mediazione e riconciliazione non possono fondarsi né da una parte sul negare la responsabilità del reo, né dall'altra, sull'obliare in alcun modo la gravità del fatto; l'unica alternativa rimane percorrere una via di dialogo riparativo, complesso, ma possibile.
- c. Contesto comunitario. Ciò che sembra aver maggior valore in questa forma di giustizia è il coinvolgimento comunitario. La comunità è presente accanto alla vittima e al reo allo stesso modo, partecipando circolarmente con essi a tutte le fasi del processo di ricomposizione delle relazioni. Anzi, presupposto è che vittima (e familiari-amici...) e reo (e familiari-amici) siano considerati parte strutturante della comunità. Essa perciò è nello stesso tempo ferita nelle sue relazioni e corresponsabile per tale ferita.
- d. Le relazioni. Sono il cuore della dinamica di giustizia riparativa. Le relazioni sono state inclinate dalla colpa commessa, quindi il processo deve ristabilire e risanare quelle relazioni. Non si tratta di ritornare ad una situazione pregressa, allo "status quo ante", ma di costruire relazioni nuove che si fondano sul fatto stesso e sulle sue conseguenze.

4. La trasparenza.

- a.** In un orizzonte di *giustizia retributiva*, prevalendo il significato del rapporto fra colpa e pena comminata, la figura dominante la scena è chi ha la funzione di giudice che, unico responsabile dell'equità, determina il valore della colpa in base a criteri estrinseci a quelli relativi alle relazioni intersoggettive fra gli attori coinvolti. Egli "tratta" con questi ultimi secondo singoli rapporti diretti, individuali e indipendenti. La trasparenza si gioca qui soltanto dentro tale orizzonte di rapporto individuale tra il giudice e il reo o tra il giudice e la vittima, facendo in realtà emergere spesso ragioni del tutto contingenti che possono concretizzarsi in atteggiamenti di silenzio e segretezza nei confronti di altri soggetti, di reticenza nella comunicazione di tutte le fasi del processo, quando non addirittura di oblio. Tutto ciò spesso secondo un'interpretazione che "tutela della verità oggettiva", altrimenti oggetto di possibili manipolazioni mediatiche. Se vogliamo, la più ampia e complessa relazione comunitaria è qui letta in una riduttiva e omertosa prospettiva di "difesa" della pace sociale, secondo la quale ogni strategia può sembrare utile, se non addirittura necessaria (si presentano quindi ragioni pastorali, di possibili scandali per sostenere la mancata trasparenza).
- b.** In un orizzonte di *giustizia riparativa*, invece, essendo il percorso focalizzato attorno alla questione delle relazioni comunitarie (nel cui contesto sono inseriti il reo e la vittima, ma anche il giudice, quali soggetti – partecipanti attivi – della comunità), la dinamica che inevitabilmente emerge mette al centro la trasparenza quale categoria fondante il percorso di riparazione, nel senso di determinarne una delle condizioni indispensabili. È infatti solo dalla manifestazione della verità intersoggettiva, cioè narrata e reinterpreta comunitariamente (non quindi una verità oggettiva ricercata positivamente da un inquirente esterno), che può aver inizio un processo di reale guarigione sociale e comunitaria, dove l'obiettivo non è mai il reintegro di un singolo attore o la sua espulsione, ma il ristrutturare l'equilibrio "ecologico" dell'intero sistema comunitario.

Marzio Serbo (APL)
info@teologiacati.it

Riferimenti bibliografici:

- T. PARSONS – E. SHILS, (a cura di), *Verso una teoria generale dell'azione*, Edizioni di Comunità, Milano, 1969
- J. BRAITHWAITE, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, Oxford University Press, New York, 2002
- G. FORNASARI - E. MATTEVI, (a cura di), *Giustizia riparativa. Responsabilità, partecipazione, riparazione*, Università degli Studi di Trento, Trento 2019, (Quaderni della Facoltà di Giurisprudenza, 40)
- G. MANOZZI - G. A. LODIGIANI, (a cura di), *Giustizia riparativa*, Il Mulino, Bologna 2015
- G. MANOZZI – R. MANCINI, *La giustizia accogliente*, Franco Angeli, Milano 2022